



COMUNE DI CODOGNÈ

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA - RURALE E DI MEDIAZIONE SOCIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 28 Febbraio 2011.

La deliberazione ed il regolamento sono divenuti esecutivi in data 5 Aprile 2011 per decorrenza dei termini.

Codognè, li 5 Aprile 2011



Il Responsabile del Servizio
(Tonon Francesca)



COMUNE DI CODOGNÈ
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA - RURALE
E DI MEDIAZIONE SOCIALE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il regolamento di polizia urbana e rurale e mediazione sociale, adottato ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/00), disciplina, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, delle norme di legge e dello Statuto del Comune di Codognè, i comportamenti e le attività dei cittadini che operano nel territorio comunale sia con riferimento alle proprietà pubbliche che a quelle private, al fine di garantire la pacifica e civile convivenza, la sicurezza e l'ordine pubblico, il decoro, la tutela dell'ambiente, delle aree urbane e delle aree agricole, promuovendo in generale una migliore qualità della vita.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione Veneto e della Provincia di Treviso vigenti in materia.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Le norme del presente regolamento si applicano all'interno dei confini del territorio del Comune di Codognè.

Art. 3

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia urbana e rurale e di mediazione sociale fa capo all'Ufficio di Polizia Locale del Comune ed è svolto dagli agenti comunali preposti a tali attività, nonché dalla polizia giudiziaria ai sensi della disciplina prevista dal codice di procedura penale e dalle leggi in materia di pubblica sicurezza.

All'accertamento delle infrazioni, gli agenti devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Art. 4

Provvedimenti di Polizia urbana e rurale

Il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, l'igiene pubblica e la sicurezza urbana (vivibilità, convivenza civile e coesione sociale).

Queste, ove riguardino fatti specifici, devono contenere l'indicazione del cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza del destinatario, l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati, con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

In calce all'ordinanza sono altresì riportati l'autorità ed i tempi fissati dalla legge per la presentazione di eventuali ricorsi in materia.

TITOLO II

TUTELA DELLE AREE PUBBLICHE E DECORO DELLE AREE PRIVATE

Art. 5 Spazi e aree pubbliche

Sono definiti spazi e aree pubbliche tutti quei beni di proprietà comunale e non, liberamente fruibili da parte di tutti i cittadini.

Art. 6 Comportamenti vietati

Nelle aree di cui al precedente art. 5 sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle relative norme tecniche, da soggetti allo scopo autorizzati.
- b) Lavare i veicoli, salvo che si tratti di aree autorizzate.
- c) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali o comunque deteriorare beni mobili o immobili.
- d) Rimuovere, spostare, manomettere, insudiciare, imbrattare o fare un uso improprio di sedili, panchine, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, cassonetti dei rifiuti e altri elementi di arredo urbano di proprietà pubblica o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, nonché imbrattare anche con disegni o scritte le facciate degli edifici pubblici e privati.
- e) Collocare, affiggere o appendere manifesti, o qualsiasi altro oggetto sui beni pubblici in particolare sui cartelli della segnaletica stradale, salvo diversa autorizzazione.
- f) Calpestare le aiuole, danneggiare alberi e siepi.
- g) Bagnarsi, lavarsi con l'acqua delle fontane pubbliche o dei rubinetti pubblici.
- h) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private, gettare, abbandonare o immettere nei corsi di acqua pubblici e privati sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
- i) Effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, nei pressi dei pubblici edifici, dei luoghi di culto o dei luoghi ad uso pubblico. L'attività di accattonaggio svolta con l'utilizzo di animali o accompagnata con la presenza di minori allo scopo di suscitare l'altrui pietà, comporta un aggravio della sanzione.
- j) Compiere atti o esporre oggetti in luogo pubblico o in vista del pubblico contrari al pubblico decoro o alla pubblica decenza o all'igiene, o che possano creare molestia, disturbo raccapriccio o incomodo alle persone.
- k) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quanto stabilito.
- l) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune, nonché sputare in luogo pubblico o ad uso pubblico o gettare mozziconi di sigaro o sigaretta o altre tipologie di rifiuti a terra.
- m) Bivaccare o comunque compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro sui marciapiedi, nelle strade, nelle aree verdi ed aiuole, nelle piazze o sotto i portici; è altresì vietato sdraiarsi o salire in piedi sopra le pubbliche panchine.

- n) Accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili in strade e luoghi ad uso pubblico.
- o) Effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada, salvo autorizzazione.
- p) Arrestare la marcia del veicolo al fine di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento o intrattenersi con soggetti che esercitano attività di meretricio su strade o luoghi pubblici.
- q) Rovistare o prelevare qualsiasi indumento od oggetto dai contenitori di raccolta dei rifiuti o dei contenitori di raccolta predisposti dalle associazioni umanitarie.
- r) Consumare in luogo pubblico, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle immediate vicinanze o in occasioni di manifestazioni autorizzate, bevande alcoliche.
- s) Richiedere oboli in denaro o molestare i cittadini con richieste di qualsiasi tipo o proporre l'acquisto di qualsiasi oggetto, sia nei luoghi pubblici sia privati, salvo si tratti di attività autorizzata.
- t) Fatto salvo quanto già disposto in materia dalla legge, assumere, acquistare o ricevere anche per solo uso personale sostanze stupefacenti in luogo pubblico od ad uso pubblico, nonché abbandonare siringhe e altro materiale utilizzato per l'assunzione di sostanze stupefacenti in tali spazi.
- u) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili o comunque verso l'esterno qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
- v) Innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio di liquidi sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.
- w) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo, o insudiciamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
- x) Far funzionare nelle abitazioni private apparecchiature fonti di molestie e disturbi. E' ammesso l'utilizzo di apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni dopo le ore 7 e prima delle 22. È inoltre vietato detenere negli scantinati, nei garages e nei vari ripostigli, vicini ad immobili abitati, riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi e/o diluenti, qualsiasi altra materia infiammabile e suscettibile di scoppio, salvo che siano rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed incolumità pubblica.
- y) Lasciare veicoli accesi o parcheggiare, se non ad una distanza minima di metri 2, a ridosso dei muri delle altrui abitazioni, in particolare se vi siano delle finestre sovrastanti, salvo che si tratti di appositi spazi adibiti a parcheggio.
- z) Apporre vetri, sporgenze acuminatae o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini in particolare per i minori.
- z1) Mostrarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore. E' altresì vietato apparire con il viso coperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico in modo tale da precludere l'immediato e sicuro riconoscimento del soggetto. Il presente divieto non si applica nel periodo carnevalesco come da apposita ordinanza emessa dal Sindaco.

Art. 7

Manutenzione e decoro degli edifici

I proprietari, i locatari, i concessionari e gli utilizzatori in genere di edifici, per quanto di rispettiva competenza e nei limiti delle leggi in materia, sono tenuti a:

- a) Provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché a provvedere alla manutenzione e alla conservazione delle coperture, dei cornicioni, degli intonaci, dei rivestimenti, del colore dell'edificio, al fine di garantire la sicurezza strutturale ed il decoro dell'immobile.
 - b) Provvedere alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
 - c) Mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
 - d) Provvedere alla pulizia e spurgo periodici di fosse biologiche, latrine e pozzi neri.
 - e) Provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree condominiali, dei cortili, in particolare di quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
 - f) Mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati.
 - g) Adottare tutte le cautele necessarie ad impedire a terzi non autorizzati l'accesso degli immobili inutilizzati.
 - h) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- E' vietato stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, dai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via o comunque visibili da luogo pubblico od aperto al pubblico; è altresì vietata l'apposizione nei balconi prospicienti la pubblica via o comunque visibili da luogo pubblico od aperto al pubblico di qualsiasi materiale che contrasti con il decoro urbano.
- E' vietato l'utilizzo di materiali non specificatamente a ciò destinati, quali materiali di risulta, cartoni, lastre in vetrocemento, legno, etc, al fine di realizzare recinzioni, legnaie o altri tipi di manufatti, seppure temporanei o mobili; è altresì vietato l'utilizzo di reti o altri materiali come recinzione di colore contrastante con il luogo dove sono insediate, in particolare reti da cantiere di colore arancione, se non per delimitare cantiere edile o stradale.

Art. 8 Pulizia e manutenzione delle aree verdi

I proprietari, i conduttori e gli utilizzatori in genere di terreni, giardini, aree verdi in genere, ubicate all'interno del centro abitato e comunque confinanti con fondi sui quali insistono civili abitazioni o fabbricati in genere, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio d'erba e di ramaglie, evitando accumuli di materiali e rifiuti di qualsiasi tipo. Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di aree omogenee di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegate, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi edilizi con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute al Comune a scapito degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del

soggetto esecutore delle opere. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente con l'ufficio Tecnico del Comune e sottoscritto dalle parti.

Art. 9 **Nettezza del suolo e dell'abitato**

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali e fermo quanto già stabilito all'articolo 6,

1. e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone; in particolare è vietato depositare nelle adiacenze delle isole ecologiche, qualsiasi tipo di rifiuto.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dall'inizio dell'occupazione stessa.
3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
4. E' fatto obbligo ai titolari di bar, ristoranti e simili pubblici esercizi di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche, degli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, limitrofe alla loro attività e delle aree occupate dal medesimo esercizio, avendo cura in particolare di raccogliere i rifiuti eventualmente abbandonati dagli avventori.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

TITOLO III **TUTELA DELLE STRADE**

Art. 10 **Manutenzione delle strade vicinali e interpoderali**

Le strade vicinali sono strade private di uso pubblico.

Le strade interpoderali sono strade private di accesso e utilizzo di fondi agricoli.

Lungo le strade interpoderali, per le quali la tradizione locale ha consolidato l'uso del pubblico transito è ammesso il passaggio pedonale, purché questo non arrechi danno alla proprietà e alle colture in atto.

Le strade vicinali ed interpoderali devono essere mantenute, a cura e spese dei proprietari, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso,

una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere spurgati il fosso o la cunetta.

Con delibera periodica della Giunta Comunale viene approvata la planimetria per la ricognizione di massima di dette strade.

Art. 11 Diramazioni ed accessi

Senza autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali e interpoderali a fondi e fabbricati laterali.

Art. 12 Atti vietati sulle strade pubbliche

E' vietato il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini, il traino a strascico di legnami o altro materiale e, salvo particolare autorizzazione, il percorso con veicoli che, per sagoma o carico, rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Art. 13 Opere e depositi sulle strade

Senza autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, è vietato fare opere e depositi, anche temporanei, sulle strade provinciali, comunali, vicinali, interpoderali, ivi compresi gli accessori e pertinenze.

Art. 14 Alberi e siepi lungo le strade

I proprietari sono obbligati a tenere regolarmente potati gli alberi e le siepi lungo le strade, secondo le disposizioni di polizia forestale di cui al successivo art. 51.

Lungo le strade le siepi di nuovo impianto devono essere piantate ad una distanza dal confine stradale non inferiore al ml. 3 e gli alberi devono essere piantati ad una distanza non inferiore a ml. 6, fermo restando le diverse disposizioni dettate dai piani urbanistici e di traffico.

Art. 15 Aratura dei terreni lungo le strade

I frontisti confinanti con le strade non possono arare o eseguire trattamenti o quant'altro nei fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il fondo una adeguata capezzagna per compiere le necessarie manovre con macchine agricole senza danneggiare la sede stradale, i marciapiedi, le rive o i fossi.

Le distanze dalle strade delle arature dei terreni laterali non può comunque essere inferiore a ml. 3 per le strade campestri vicinali ed a ml. 5 per le strade asfaltate e le altre strade comunali di uso pubblico.

L'impianto di vigneti o altro tipo di colture deve avere una distanza non inferiore a ml 5 dal ciglio stradale o comunque tale da permettere che qualsiasi tipo di lavorazione o trattamento non vada ad interferire con la sede stradale.

Art. 16
Trasporto di terra ed altri detriti

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade del territorio comunale, comprese quelle vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici, faccia cadere a terra, sabbia, ghiaia o altri detriti e materiali, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero e pulizia a proprie spese.

TITOLO IV
TUTELA DELLE ACQUE

Art. 17
Deflusso delle acque

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione, anche temporanea, al decorso delle acque pubbliche.

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine (art. 913 Codice civile).

E' altresì vietato lo scarico di materiale di qualsiasi tipo negli alvei dei corsi d'acqua.

Fatte salve le norme vigenti in materia di bonifica, sono vietati lo sradicamento delle siepi e degli alberi lungo le sponde dei corsi d'acqua, l'impianto di pali o alberi dentro gli alvei, le derivazioni abusive, le variazioni dei manufatti e la posa di tronchi e tubi lungo i corsi d'acqua.

Art. 18
Irrigazione

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danno o molestie ai passanti e terzi in genere.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione, devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Per utilizzare a scopi irrigui agricoli l'acqua dei fossati deve essere presentata specifica istanza indirizzata all'ufficio dell'Ente competente per la relativa manutenzione e gestione.

Art. 19
Scarico nei fossi

Nei fossi lungo le strade comunali, vicinali e interpoderali è vietato scaricare acque, liquami e materiali di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti e debitamente comprovati e salvo regolare concessione dell'Autorità competente.

Il proprietario dei fossi è responsabile qualora lo scarico di acque rechi danno ai fondi altrui.

Art. 20

Libero deflusso delle acque; spurgo di fossi e canali

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.

Ai proprietari dei terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, è fatto obbligo di provvedere costantemente allo spurgo dei fossi e canali con uso di mezzi adeguati, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.

I fossi delle strade vicinali ed interpoderali devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, anche più volte, a totale carico dei frontisti e dei proprietari limitrofi.

I fossi e canali lungo le strade comunali e provinciali devono essere puliti e spurgati periodicamente con spese a carico dei privati per la quota di loro proprietà.

In caso di trascuratezza o di inadempienza dei proprietari o di chi per essi, nel termine prescritto loro dal Comune, l'Amministrazione comunale procede d'ufficio ad eseguire detti lavori, con spese addebitate agli inadempienti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative.

All'occorrenza, detti fossi e canali devono essere allargati ed approfonditi a cura e spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi, in maniera da poter contenere e lasciare defluire liberamente le acque piovane o sorgive che in essi si riversano.

Sono comunque fatte salve le competenze del Comune, del Consorzio di Bonifica e di altri Enti previste da normative nazionali, regionali o regolamentari.

Art. 21

Distanze dei fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza non inferiore alla profondità del fosso o del canale, fatti salvi accordi diversi tra proprietari frontisti (Art. 891 C.C.).

Per lo scavo di fossi o canali presso cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, previa acquisizione dell'autorizzazione del proprietario della strada.

Nella materia disciplinata dal presente capitolo dovrà inoltre essere rispettato il vigente regolamento per la conservazione, la gestione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze del competente Consorzio di Bonifica. Per eventuali norme in contrasto con il presente Regolamento, prevalgono le norme del competente Consorzio di Bonifica.

TITOLO V

TUTELA DELLA PROPRIETA' RURALE

Art. 22

Divieto di accesso su fondo altrui

E' vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio. Le persone che hanno avuto il permesso dal proprietario e/o conduttore del fondo, possono accedere e transitare nei fondi altrui; il relativo comportamento deve comunque essere tale da non arrecare danno ai beni e alle colture.

Qualora il conduttore di un fondo in cui ci sia una coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve collocare e mantenere, per il periodo di coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo il confine recanti la scritta "COLTURA IN ATTO - VIETATO L'ACCESSO (artt. 842 e 843 del Codice civile.)", previa autorizzazione provinciale dell'ufficio caccia. Sono altresì fatte salve le specifiche normative in materia di raccolta di funghi.

Art. 23
Manutenzione servitù di passaggio

Il conduttore del fondo servente deve consentire al conduttore del fondo dominante la manutenzione ordinaria del passaggio anche con stesura di ghiaia, resta salva ogni diversa pattuizione contrattuale tra le parti che dovrà comunque essere conforme alle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed ambientale.

Art. 24
Distanze minime per gli apiari

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito ed a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. In tale materia si applicano le disposizioni dell'art. 896 bis codice civile.

Art. 25
Accensione di fuochi

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per incenerire materiali di produzione industriale o residui industriali o comunque materiali che producano fumi ed odori molesti. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è vietata e punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato.

Art. 26
Spari con armi da fuoco, lancio di razzi e fuochi d'artificio

Senza licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, è vietato sparare con armi da fuoco, lanciare razzi antigrandine, accendere fuochi d'artificio o, in genere, fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato e nelle adiacenze di una pubblica via o in direzione di essa.

Art. 27
Spigolature, rastrellature e raspollature

Senza il consenso del conduttore del fondo è vietato spigolare, rastrellare, raspollare e in genere raccogliere i residui delle coltivazioni.

Art. 28
Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti come previsto dall'art. 896 del Codice Civile.

Art. 29
Autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli

I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti provenienti esclusivamente dai loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti.

TITOLO VI
TUTELA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

Art. 30
Difesa delle piante - Denuncia obbligatoria

E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualsiasi titolo, di denunciare all'Autorità Comunale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti, che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Qualora si rendesse necessario un trattamento con fitofarmaci da effettuarsi contemporaneamente da parte di tutti i possessori di piante, il Comune provvede ad emettere un'opportuna ordinanza sulla base di direttive dell'ULSS o di altri organi od enti competenti in materia per territorio.

Art. 31
Collocamento di esche avvelenate

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a collocare e mantenere lungo il confine del fondo e per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti la scritta ben visibile: "attenzione: terreno avvelenato", oppure "attenzione coltura trattata con veleni".

Art. 32
Misure contro la propagazione della piralide e azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, gli stocchi, i contenitori ed i materiali residui della coltura del mais e del sorgo devono essere interrati, oppure sfibrati o trinciati non oltre il 15 aprile di ogni anno.

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi. A tal fine le zone adiacenti alle attività produttive devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali, rifiuti e residui che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati.

Art. 33
Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

L'utilizzo di trattamenti con fitofarmaci ai frutteti dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia e con le modalità e tempistiche atte a salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi.

L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli, è regolato dalle specifiche norme vigenti in materia. Inoltre è vietato scaricare gli eventuali residui o lavare botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi.

Art. 34 **Custodia e tutela degli animali**

Chiunque detiene un animale dovrà:

- a) assicurarne la buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la tutela ed il suo benessere anche nel rispetto del vicinato;
- b) uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Autorità Sanitaria Locale per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive e loro identificazione;
- c) adottare tutte le cautele necessarie per evitare che i cani tenuti possano abbaiare di continuo o ad ogni passaggio di persone nella pubblica via;
- d) accudire ed alimentare l'animale, secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute;
- e) far visitare e curare dai medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario;
- f) assicurarsi che sia tenuto in spazi adeguati alla taglia, in condizioni di sufficiente luminosità e salubrità dell'ambiente;
- g) assicurare un idoneo riparo qualora sia tenuto all'esterno; in particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale.

Il Sindaco può, con specifica ordinanza, ordinare l'allontanamento di quei cani per i quali è stato debitamente accertato che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, creano disturbo o molestie al vicinato o pericolo per l'incolumità pubblica.

Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso una struttura idonea, con spese a carico del proprietario.

Art. 35 **Detenzioni di cani od altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche, altre proprietà privata o in aree promiscue**

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa fuggire, avere consistenza e spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale al fine di evitare che possa mordere o arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Nel caso in cui il cane sia tenuto alla catena, questa deve essere adeguatamente ancorata, avere caratteristiche di robustezza commisurate alla mole dell'animale ed avere una lunghezza pari ad almeno 4 metri, ovvero, nel caso sia più corta, essere idoneamente agganciata ad un cavo per consentire lo scorrimento; gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua ed il cibo.

Nelle aree private promiscue gli animali non possono essere lasciati liberi, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, ove esistente, o salvo accordi tra tutti i privati coinvolti.

Salvo diversa disposizione del regolamento condominiale, la custodia, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, deve essere eseguita evitando danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori, in particolare mediante scolo di deiezioni, perdita di pelo ecc.

Art. 36

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani ed altri animali non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico o comunque su qualsiasi spazio aperto al pubblico e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, attività commerciali, uffici pubblici e sui veicoli in sosta.

I proprietari o detentori di cani o altri animali che si trovano su un'area pubblica o di uso pubblico devono sempre essere muniti di sacchetti di plastica, con guanti o paletta, od altra idonea attrezzatura, per la rimozione immediata delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 37

Circolazione dei cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani, devono essere debitamente identificati con microchip o altro idoneo strumento e, quando sono condotti al guinzaglio per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti della proprietà da sorvegliare; i cani da pastore, soltanto entro i limiti dei luoghi di pascolo da sorvegliare; quelli da caccia, quando sono nelle immediate vicinanze dei rispettivi cacciatori che li detengono nell'esercizio della caccia stessa; i cani delle forze armate e delle forze di Polizia, quando sono utilizzati per servizio. Sono inoltre fatte salve eventuali ulteriori esclusioni, in particolare per cani di piccola taglia, purchè previste da ordinanze e/o provvedimenti in genere emessi in conformità alla vigente normativa in materia di polizia veterinaria.

Ai proprietari o detentori è in ogni caso ed inderogabilmente fatto obbligo di assicurare che i rispettivi cani non siano liberi di accedere a fondi privati o ad aree pubbliche senza adeguata sorveglianza.

Art. 38

Accesso dei cani negli esercizi e uffici pubblici

E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con museruola, in edifici pubblici, negozi di generi alimentari e pubblici esercizi, ed in qualsiasi locale ove si effettuino attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito e somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 39

Cani vaganti e trovati

E' vietato l'abbandono di cani. I cani randagi sono catturati a norma di legge.

Coloro che abbandonano i cani, qualora identificati, oltre alla corresponsione della sanzione, sono comunque tenuti a rimborsare le spese sostenute per la cattura, la nutrizione e l'eventuale spesa per la rimozione del cadavere e la custodia dei cani stessi.

Il mancato rispetto a tali disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 672 del c.p. e delle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 40
Detenzione di animali da reddito o autoconsumo

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle adibite all'allevamento di altro bestiame.

Il Comune, sentito l'ULSS competente, autorizza a tenere pollame, o altri animali in numero limitato di capi, nel centro urbano, previo accertamento che nei rispettivi ricoveri si possano attuare costantemente le misure che, caso per caso, saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche e gli odori molesti ed i roditori.

Non è ammessa la detenzione di bovini, equini, caprini, suini e di altri animali da cortile ad una distanza dai confini con le altre proprietà tale ledere la salubrità, la vivibilità, il decoro e in generale il diritto al godimento della proprietà altrui.

E' consentita la detenzione di animali da cortile (galline, conigli, tacchini, colombi ecc.) in un numero massimo di capi compatibile con condizioni di spazio e di collocazione tali da assicurare la buona tenuta degli animali stessi, nonché il decoro dei luoghi e il benessere ed il rispetto del vicinato.

E' comunque vietato lasciare vagare, fuori dalla proprietà, conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.

Art. 41
Della tenuta dei gatti

Le colonie di gatti vengono censite e sterilizzate dal Servizio Veterinario competente per territorio.

Gli enti e le associazioni protezioniste o singoli cittadini possono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

I gatti in libertà possono essere soppressi dal servizio veterinario soltanto se gravemente malati o incurabili.

Art. 42
Malattie del bestiame

I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'Unità Sanitaria Locale - Servizio Veterinario - qualunque caso di malattia infettiva e diffusa degli animali, o sospettata di esserlo, compresa tra quelle elencate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320 e successive modifiche.

I proprietari o i detentori di animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse indicate nell'art. 7 del Regolamento di Polizia Veterinaria, o sospettati di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali morti e quelli ammalati, evitandone specialmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi e corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda animali in genere e ogni prodotto animale o altro materiale, in attesa delle disposizioni del responsabile del Settore dell'Assistenza Profilassi e Vigilanza Veterinaria dell'Azienda per i servizi sanitari.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospettati di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

L'Autorità Sanitaria intervenuta trasmette il verbale immediatamente al Sindaco il quale emette i provvedimenti necessari nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 43
Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e mantenute in condizioni igieniche adeguate, con aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche.

Il letame asportato giornalmente nelle stalle e fatto maturare negli appositi contenitori e/o vasche dovrà essere utilizzato nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, gli animali devono essere tenuti in una situazione di benessere, mediante una sufficiente pulizia ed una buona nutrizione.

Art. 44
Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque trova nel proprio fondo animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediatamente avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o all'Ufficio di Polizia Locale che provvede ai sensi di legge. Egli ha il diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti, causati dall'animale, da parte del proprietario dello stesso.

Art. 45
Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente ampi ed areati per non arrecare danno o inutile sofferenza, fatte comunque salve le disposizioni del vigente regolamento di Polizia Veterinaria e del Codice della strada.

Art. 46
Conservazione, trasporto e spandimento di letame e altri effluenti di allevamento

Per la conservazione, il trasporto e lo spandimento del letame, nonché per lo spurgo delle vasche biologiche, devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia.

Il trasporto di letame e liquame deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, evitando la dispersione del materiale lungo il tragitto e comunque in modo da tutelare l'igiene ed il decoro ambientale; è inoltre vietato scaricare nei corsi d'acqua i liquidi reflui di lavaggio di tali mezzi.

La concimazione dei terreni con deiezioni o letami di ogni genere, liquidi o solidi, non deodorizzati, o deodorizzati, maturati o non maturati, provenienti da qualsivoglia tipo di allevamento animale, è regolata dalle vigenti norme in materia.

Art. 47
Divieto di scarico e abbandono dei rifiuti

In tutto il territorio comunale è vietato scaricare o abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto di materiali, attrezzature e oggetti vari.

I rifiuti prodotti dalle attività agricole (sacchi e contenitori per concimi, diserbanti, antiparassitari, ecc.) dovranno essere riportati presso la sede dell'azienda agricola, o presso gli annessi o la residenza del conduttore del fondo, per lo stoccaggio e lo smaltimento in conformità alle norme di legge.

In ogni caso si applicano le norme degli specifici regolamenti in materia di smaltimento di rifiuti.

Art. 48
Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industriale, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

TITOLO VII
PASCOLO, CACCIA E PESCA

Art. 49
Disciplina dell'esercizio di pascolo

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto. Nel loro transito su strade pubbliche devono osservare le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada.

Il pascolo di bestiame di qualunque specie su aree pubbliche e su fondi privati è proibito senza il preventivo permesso del proprietario o del conduttore del fondo medesimo.

I proprietari o conducenti delle greggi o mandrie devono essere in possesso dei prescritti certificati o dei libretti di pascolo vagante, nei quali risulti la provenienza da un allevamento ufficialmente idoneo e indenne da brucellosi o altre malattie infettive. In assenza di tale documentazione, l'agente accertatore dovrà dare immediata comunicazione al servizio sanitario dell'ULSS competente, per i conseguenti provvedimenti.

Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza il preventivo permesso di cui al comma 3 del presente articolo, è tenuto al risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

Art. 50
Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti specifici in materia. Per la caccia, oltre alle norme di legge, valgono le norme regionali e le disposizioni stabilite dall'ambito territoriale di caccia.

TITOLO VIII
POLIZIA FORESTALE

Art. 51
Rami e siepi

I proprietari dei fondi confinanti con aree pubbliche devono mantenere le siepi ed i rami che si protendono oltre il confine di proprietà in modo da non restringere o danneggiare la strada e la relativa visibilità, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la leggibilità della segnaletica stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto

delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica.

Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 3 al di sopra del marciapiede, e metri 5 se sporgono sopra la carreggiata, purché i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.

Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di proprietà, si applicano le disposizioni dell'art 892 del codice civile. Per la formazione di nuovi impianti arborei o di siepi dovranno essere utilizzate preferibilmente essenze locali.

I proprietari dei fondi confinanti con altre proprietà private devono mantenere le siepi poste a confine in modo tale che i rami e le radici non protendano verso l'altrui proprietà e provvedere alla periodica potatura nel rispetto delle modalità di cui all'art. (successivo), salvo quanto disposto dall'art. 896 del Codice Civile.

Art. 52 **Estirpazione di siepi**

Sono vietate le estirpazioni di siepi e/o di superfici alberate (macchie).

Ove per motivi di riassetto del territorio o di riorganizzazione delle colture in atto, tali interventi si rendano necessari, dovranno essere preventivamente comunicati al Comune, salva diversa disposizione normativa. La comunicazione dovrà essere corredata da specifica documentazione atta a dimostrare il titolo di disponibilità e/o possesso del fondo sul quale si intendono eseguire dette opere e la motivazione dell'intervento.

Art. 53 **Alberi di pregio**

Per albero di pregio s'intende ogni elemento arboreo qualificato tale dalla normativa vigente. E' fatto divieto di taglio di alberi di pregio, salvo autorizzazione comunale e/o di altri enti competenti. Rimane esclusa dal presente divieto la rimozione forzata di alberi per motivi di sicurezza pubblica, che andrà comunque tempestivamente segnalata a rimozione avvenuta.

TITOLO IX **MEDIAZIONE SOCIALE**

Art. 54 **Mediazione sociale**

Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale appositamente nominato dal Sindaco o dagli appartenenti alle forze di Polizia Locale.

L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.

Gli addetti al servizio suddetto possono convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro e gli impegni presi dalle parti al fine di risolvere il conflitto. Resta fermo il potere di intervento anche sanzionatorio dell'autorità nell'ipotesi in cui i

comportamenti integrino la violazione delle norme a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana e della salute.

Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.

Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 56 fascia 2.

TITOLO X

SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 55 **Sistema sanzionatorio**

Ai fini dell'accertamento ed irrogazione della sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il Responsabile di Servizio, nominato dal Sindaco con apposito provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, è competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 689/81 come indicato all'art.107 della medesima legge.

Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento, è in via prioritaria, la Polizia Locale e tutti gli altri soggetti che rivestono la qualità di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria o personale incaricato dal Sindaco.

Il Sindaco può attribuire le funzioni di accertamento delle violazioni del presente regolamento, mediante convenzione o altro provvedimento idoneo, a personale all'uopo individuato quali dipendenti di società, aziende partecipate dal Comune o associazioni.

Art.56 **Sanzioni**

Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

SANZIONI FASCIA 1: Da Euro 25,00 a Euro 500,00

Oblabile in via breve con Euro 50,00

SANZIONI FASCIA 2: Da Euro 50,00 a Euro 500,00

Oblabile in via breve con Euro 100,00

SANZIONI FASCIA 3: Da Euro 75,00 a Euro 500,00

Oblabile in via breve con Euro 150,00

Il pagamento delle violazioni amministrative si effettua mediante versamento sul C/C intestato alla tesoreria del Comune o direttamente presso la Tesoreria del Comune.

I proventi delle sanzioni saranno introitati dal Comune.

Le sanzioni previste per le singole fattispecie disciplinate dal presente regolamento sono indicate nella tabella allegata e sono così suddivise:

S.A.R. (Sanzione Accessoria Rimozione Opere) :

dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria che prevede e l'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi mediante la rimozione delle opere .

N.S.: non sanzionabile dal regolamento.

S.A.N. (Sanzione prevista da Altra Normativa) : prevede l'applicazione di sanzioni presenti in altra normativa concernente la medesima fattispecie disciplinata nel presente regolamento.

Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori (es. verbale; termine rimozione assegnato dall'agente accertatore) previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00.

Qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti di Polizia o altro personale di cui all'art. 3 del presente regolamento.

La violazione comporta una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a euro 50,00 obblabile in via breve con Euro 50,00.

Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida entro il termine indicato nei provvedimenti emessi dai soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere si sia rifiutato di adempiere nei termini ordinati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00 obblabile con Euro 160,00 e alle altre sanzioni eventualmente applicabili.

La Giunta comunale provvederà ad aggiornare periodicamente gli importi delle sanzioni e con provvedimento proprio può determinare un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del minimo e massimo della sanzione prevista.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 57

Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori ai locali ai luoghi ove esercitano le attività autorizzate

Il Sindaco, nei casi previsti dalla normativa vigente può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato revocato o sospeso.

Art. 58

Procedura di rimessa in pristino

Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo nel verbale al trasgressore che potrà essere, a discrezione dell'agente stesso:

a) immediato, ossia da 0 a 3 giorni.

In caso di inadempienza l'agente farà intervenire i mezzi e le persone necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive.

Successivamente l'agente accertatore trasmetterà al Responsabile di servizio il verbale con relazione dell' **intervento** e le spese sostenute, il quale emette entro otto giorni ordinanza ingiunzione di recupero delle spese sostenute. Il mancato pagamento delle spese comporta la riscossione coattiva delle stesse tramite ruolo che sarà predisposto dall'ufficio di Polizia Locale;

b) compreso tra 3 giorni e 30 giorni.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato nel verbale per la rimozione delle opere o ripristino dei luoghi, il verbale stesso viene trasmesso al Responsabile di Servizio che emana provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato dal responsabile di Servizio o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 56 fascia 2.

In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune.

Il Responsabile di servizio, entro otto giorni, emetterà ordinanza ingiunzione per il recupero delle spese sostenute; il mancato pagamento delle spese comporta la riscossione coattiva delle spese tramite ruolo che sarà predisposto dall'ufficio di Polizia Locale.

Art. 59 **Abrogazioni di norme**

Sono abrogati i regolamenti o provvedimenti deliberativi per le parti in cui sono state disciplinate le materie oggetto del presente regolamento.

Art. 60 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dello Statuto Comunale.



TABELLA SANZIONI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - RURALE

TITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	N.S.	Sanz.Reg. FASCIA	S.A.N.	S.A.R
I	1	Oggetto del regolamento	N.S.			
	2	Ambito di applicazione del regolamento	N.S.			
	3	Organi preposti all'espletamento del servizio	N.S.			
	4	Provvedimenti di Polizia urbana e rurale	N.S.			
II	5	Spazi e aree pubbliche	N.S.			
	6	Comportamenti vietati comma				
		a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,		Fascia 3		S.A.R.
		q,r,s,		Fascia 1		S.A.R.
		t		Fascia 3*	D.P.R. 9.10.1990 n. 309	
		u,v,w,x,y,z,z1		Fascia 1		S.A.R.
	7	Manutenzione e decoro degli uffici		Fascia 3		S.A.R.
	8	Pulizia e manutenzione delle aree verdi		Fascia 3		S.A.R.
	9	Nettezza del suolo e dell'abitato		Fascia 3		S.A.R.
III	10	Manutenzione delle strade vicinali ed interpoderali		Fascia 3		S.A.R.
	11	Diramazioni ed accessi			Art.22C.d.s	S.A.R.
	12	Atti vietati sulle strade pubbliche			Art.104-112 C.d.s.	S.A.R.
	13	Opere e depositi sulle strade			Art.21 C.d.s	S.A.R.
	14	Alberi e siepi lungo le strade		Fascia 2* fuori centro abitato	Art.16 C.d.s. centro abitato	S.A.R.
	15	Aratura dei terreni lungo le strade		Fascia 2		S.A.R.
	16	Trasporto di terra ed altri detriti			Art.15 C.d.s.	S.A.R.
IV	17	Deflusso delle acque			Artt. 28-93 L.n.36 del 15.01.1994 Art. 15 c.d.s.	S.A.R.
	18	Irrigazione			Art.32 c.d.s.	S.A.R.
	19	Scarico nei fossi			art.15 c.d.s. Testo unico ambientale	S.A.R.
	20	Libero deflusso delle acque; spurgo di fossi e canali		Fascia 3* fuori centro abitato	Art.32 C.d.s	S.A.R.

	21	Distanze dei fossi, canali ed alberi			Art. 16 C.d.s.	S.A.R.
V	22	Divieto di accesso sul fondo altrui			Art. 842 C.c art. 21 L.R. 05.01.2007	
	23	Manutenzione servitù di passaggio		Fascia 2		S.A.R.
	24	Distanze minime per gli apiari			L.R.n.3 18.04.1994 Art..9-11 e successive modifiche	S.A.R.
	25	Accensione di fuochi		Fascia 1 *	T.U.A.	S.A.R.
	26	Spari con armi da fuoco, lancio di razzi e fuochi d'artificio		Fascia 2 *	C.P. per quanto non previsto	S.A.R.
	27	Spigolature, rastrellature e raspollature			C.P. art.626	
	28	Proprietà dei frutti caduti dalle piante			C.C.art.843-896 c.c.	
	29	Autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli		Fascia 1 *	D.L.vo 28/2001	S.A.R.
VI	30	Difesa delle piante – Denuncia obbligatoria		Fascia 3 *	C.P.Art. 500	S.A.R.
	31	Collocamento di esche avvelenate		Fascia 2 *	D.M. 18.12.2008	S.A.R.
	32	Misure contro la propagazione della piralide e azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi		Fascia 3 *		S.A.R.
	33	Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti		Fascia 3 *	D.M. 31.05.2000 D.P.R. 23.04.2001 n. 290	S.A.R.
	34	Custodia e tutela degli animali		Fascia 3 *	L. 189/2004 D.G.R. 06.2.2007 n. 272	S.A.R.
	35	Detenzioni di cani od altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche, altre proprietà privata o in aree promiscue		Fascia 2 *	D.G.R. 06.2.2007 n. 272	S.A.R.
	36	Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico		Fascia 3		S.A.R.
	37	Circolazione dei cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico		Fascia 3 *	L.R. 28.12.1993 n.60 Per quanto non previsto legge L.R. n.60/1993 e L. n. 281/1991	S.A.R.

	38	Accesso dei cani negli esercizi e uffici pubblici		Fascia 2		S.A.R.
	39	Cani vaganti e trovati			Art. 38 L.689/81	
	40	Detenzione di animali da reddito o autoconsumo		Fascia 2*	Art.14 D.L.vo 158/2006	S.A.R.
	41	Della tenuta dei gatti		Fascia 2		
	42	Malattie del bestiame		Fascia 2*	D.P.R. 8.2.1954 n.320 D.G.R. n. 273 09.12.2010	S.A.R.
	43	Igiene delle stalle				
	44	Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	N.S.			
	45	Trasporto di animali		Fascia 3 *	D.Lvo 151/2007	S.A.R.
	46	Conservazione, trasporto e spandimento di letame e altri effluenti di allevamento		Fascia 3 *	D.M.7.6.2006	S.A.R.
	47	Divieto di scarico e abbandono dei rifiuti		Fascia 3 *		
	48	Emissione di odori molesti		Fascia 3 *		
VII	49	Disciplina dell'esercizio di pascolo		Fascia 3 *	R.D. 523/1904 L.R. 14/1992 D.L.vo 151/2007 D.P.R. 08.02.1954 n.320, art.843 C.C., art.184 C.d.s.	S.A.R.
	50	Esercizio di caccia e pesca		Fascia 3 *	L.R 28.04.1998 n. 18, L.R. 5.1.2007	
VIII	51	Rami e siepi		Fascia 3		S.A.R.
	52	Estirpazione di siepi		Fascia 3		S.A.R.
	53	Alberi di pregio		Fascia 3		S.A.R.
IX	54	Mediazione sociale		Fascia 2		S.A.R.
X	55	Sistema sanzionatorio	N.S.			
	56	Sanzioni	N.S.			
	57	Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori ai locali ai luoghi ove esercitano le attività autorizzate	N.S.			
	58	Procedura di rimessa in pristino	N.S.			
	59	Abrogazioni di norme	N.S.			
	60	Entrata in vigore	N.S.			

LEGENDA

Art. Artt.	=	articolo, articoli
C.c.	=	codice Civile
C.p.	=	codice penale
C.d.s.	=	codice della Strada
D.G.R.	=	decreto di Giunta Regionale
D.L.vo	=	decreto Legislativo
D.M.	=	decreto Ministeriale
D.P.R.	=	decreto Presidente della Repubblica
L.	=	legge
L.R.	=	legge Regionale
R.D.	=	regio decreto
T.U. A.	=	testo unico ambientale
Fascia 1 Euro 50	=	sanzione pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 oblabile in via breve con
Fascia 2 Euro 100	=	sanzione pecuniaria da Euro 50 a Euro 500 oblabile in via breve con
Fascia 3 Euro 150	=	sanzione pecuniaria da Euro75 a Euro 500 oblabile in via breve con
Fascia 1 * normativa	=	sanzionabile nella fascia indicata ove non espressamente previsto da altra
Fascia 2 * normativa	=	sanzionabile nella fascia indicata ove non espressamente previsto da altra
Fascia 3 * normativa	=	sanzionabile nella fascia indicata ove non espressamente previsto da altra
N.S.	=	non sanzionabile
S.A.N.	=	sanzione altra normativa
S.A.R.	=	sanzione accessoria rimozione

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Ambito di applicazione del regolamento
Art. 3	Organi preposti all'espletamento del servizio
Art. 4	Provvedimenti di Polizia urbana e rurale
TITOLO II	TUTELA DELLE AREE PUBBLICHE E DECORO DELLE AREE PRIVATE
Art. 5	Spazi e aree pubbliche
Art. 6	Comportamenti vietati
Art. 7	Manutenzione e decoro degli edifici
Art. 8	Pulizia e manutenzione delle aree verdi
Art. 9	Nettezza del suolo e dell'abitato
TITOLO III	TUTELA DELLE STRADE
Art. 10	Manutenzione delle strade vicinali e interpoderali
Art. 11	Diramazioni ed accessi
Art. 12	Atti vietati sulle strade pubbliche
Art. 13	Opere e depositi sulle strade
Art. 14	Alberi e siepi lungo le strade
Art. 15	Aratura dei terreni lungo le strade
Art. 16	Trasporto di terra ed altri detriti
TITOLO IV	TUTELA DELLE ACQUE
Art. 17	Deflusso delle acque
Art. 18	Irrigazione
Art. 19	Scarico nei fossi
Art. 20	Libero deflusso delle acque; spurgo di fossi e canali
Art. 21	Distanze dei fossi, canali ed alberi

TITOLO V

Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29

TUTELA DELLA PROPRIETA' RURALE

Divieto di accesso su fondo altrui
Manutenzione servitù di passaggio
Distanze minime per gli apiari
Accensione di fuochi
Spari con armi da fuoco, lancio di razzi e fuochi d'artificio
Spigolature, rastrellature e raspollature
Proprietà dei frutti caduti dalle piante
Autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli

TITOLO VI

Art. 30
Art. 31
Art. 32

TUTELA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

Difesa delle piante - Denuncia obbligatoria
Collocamento di esche avvelenate
Misure contro la propagazione della piralide e azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi
Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti
Custodia e tutela degli animali
Detenzioni di cani od altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche, altre proprietà privata o in aree promiscue
Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico
Circolazione dei cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Accesso dei cani negli esercizi e uffici pubblici
Canini vaganti e trovati
Detenzione di animali da reddito o autoconsumo
Della tenuta dei gatti
Malattie del bestiame
Igiene delle stalle
Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
Trasporto di animali
Conservazione, trasporto e spandimento di letame e altri affluenti di allevamento
Divieto di scarico e abbandono dei rifiuti
Emissione di odori molesti

TITOLO VII

Art. 49
Art. 50

PASCOLO, CACCIA E PESCA

Disciplina dell'esercizio di pascolo
Esercizio di caccia e pesca

TITOLO VIII

Art. 51
Art. 52
Art. 53

POLIZIA FORESTALE

Rami e siepi
Estirpazione di siepi
Alberi di pregio

TITOLO IX

MEDIAZIONE SOCIALE

